



AMMINISTRAZIONE PATRIZIALE DI LUMINO

Via Bosniga 2
Casella postale 157
6533 Lumino

E-mail patriziato.lumino@gmail.com
Ccp 65-611-4

M.A.P. 03/2020 concernente la modifica e l'aggiornamento del Regolamento del Patriziato a seguito delle modifiche legislative di diritto superiore

Lumino, 20 maggio 2020

Gentili Concittadine patrizie,
Egredi Concittadini patrizi,

L'Amministrazione patriziale di Lumino sottopone all'onoranda Assemblea la modifica e l'aggiornamento del Regolamento del Patriziato a seguito delle modifiche legislative di diritto superiore.

Premessa

Con il Messaggio governativo 7618 del 19 dicembre 2018 il Dipartimento cantonale delle Istituzioni ha dato seguito al progetto del 2017 di revisione parziale della Legge organica patriziale, volto (come indicato nel messaggio) a "promuovere e favorire degli adeguamenti della legge intesi ad adattarla meglio alle nuove esigenze che si manifestano nell'ambito delle amministrazioni patriziali a seguito dei cambiamenti registrati nel frattempo".

Di seguito le modifiche intervenute a livello di diritto superiore (LOP):

Aspetti regolati	Art. modificati
Alienazione dei beni b) Ratifica	art. 9 cpv. 2 LOP
Fondo di aiuto patriziale	art. 27 cpv. 5 e 6 LOP
Assegnazione di legna da ardere lavorata e in piedi	art. 29 cpv. 1 e 2 LOP
Destinazione dei redditi e dei ricavi	art. 33 cpv. 1 LOP
Procedura di consorzio	art. 37 LOP
Devoluzione dei beni	art. 39 LOP
Acquisto dello stato di patrizio per filiazione	art. 41 cpv.3 LOP abrogazione
Banca dati cantonale	art. 57a LOP nuovo
Registro	art. 58 LOP
Registro d) variazioni; pubblicazioni	art. 59 cpv. 1 LOP
Termini	art. 62 cpv. 2 LOP
Competenze Assemblea patriziale	art. 68 lit. f); aggiunta di una lit. o) LOP
Assemblee straordinarie	art. 70 cpv. 1 lit. b) LOP
Convocazione Assemblea patriziale	art. 72 LOP
Ufficio patriziale a) In generale	art. 92 lit. f) LOP
Competenza dell'Ufficio patriziale b) In particolare	art. 93 LOP aggiunta di lit. g)
Delega spese non preventivate	art. 93a LOP nuovo
Conti - Esame della gestione	art. 105 LOP
Del conto consuntivo	art. 106 LOP
Contabilità armonizzata	art. 113 LOP
Incompatibilità	art. 115 lit. b) LOP
Facoltà del Consiglio di Stato	art. 127 LOP aggiunta di un cpv. 4
Convenzioni	art. 128a LOP nuovo
Mandati di prestazione	art. 128b LOP nuovo
Vigilanza	art. 131 LOP nuovo cpv. 4
Acquisto dello stato di patrizio per matrimonio; norma transitoria	art. 152 LOP abrogazione

Modifiche

Il Regolamento attualmente in vigore è stato approvato dall'assemblea patriziale del 9 dicembre 1997 ed è entrato in vigore dal 1. gennaio 1998.

Considerate le numerose modifiche, si è colta l'occasione per rivedere l'impostazione del regolamento e apportare alcune modifiche per quanto riguarda la possibilità d'impiego di dipendenti (aggiornando gli articoli a quanto previsto e a simili condizioni del ROD del Comune di Lumino).

Di seguito gli articoli toccati dalle modifiche:

Articolo regolamento	Modifica apportata
Art. 5 Concorso pubblico	adeguam. all'art. 12 LOP (nuovo cpv.)
Art. 19 Competenze	adeguam. all'art. 68 LOP (aggiornamento testo e introduzione lett. m)
Art. 21 Assemblee straordinarie	adeguam. all'art. 70 LOP (aggiornamento testo)
Art. 22 Assemblea su domanda popolare	abrogazione a seguito della modifica dell'art. 21
Art. 22 Convocazione	adeguam. all'art. 72 LOP (aggiornamento testo)
Art. 40 Competenza in generale	adeguam. all'art. 92 LOP (aggiornamento testo)
Art. 41 Competenza in particolare	adeguam. all'art. 93 LOP (inserimento testo lett. g))
Art. 59 Spese non preventivate	adeguam all'art. 93a LOP (aggiornamento testo)
Art. 70 Stipendi dei dipendenti	Revisione articolo e inserimento classi
Art. 71 Stipendio iniziale	nuovo art. sulla base dell'art. 34 ROD Comune di Lumino
Art. 72 Aumenti annuali	nuovo art. sulla base dell'art. 35 ROD Comune di Lumino
Art. 73 Rincarò	nuovo art. sulla base dell'art. 36 ROD Comune di Lumino
Art. 77 Contabilità armonizzata	adeguam. all'art. 113 LOP (aggiornamento testo)
Art. 80 Incompatibilità	adeguam. all'art. 115 LOP (aggiornamento testo)
Art. 89 Convenzioni	adeguam. all'art. 128a LOP (aggiornamento testo)
Art. 90 Mandati di prestazioni	nuovo art. sulla base dell'art. 128b LOP
Art. 91 Entrata in vigore	adeguamento all'art. 127 LOP

Per il dettaglio rimandiamo al documento allegato al presente Messaggio patriziale.


Conclusione

Per i motivi sopra esposti invitiamo pertanto l'onoranda Assembla patriziale a voler decretare:

- 1. È approvata la modifica e l'aggiornamento del Regolamento del Patriziato a seguito delle modifiche legislative di diritto superiore.**
- 2. È abrogato il Regolamento del Patriziato di Lumino del 1. gennaio 1998 e ogni disposizione in contrasto con il nuovo Regolamento.**
- 3. Le modifiche entrano in vigore a partire dal 1. gennaio 2020, riservata la ratifica da parte del Consiglio di Stato.**

Con ossequio.

Per l'Amministrazione patriziale:


Il presidente		Il segretario	
Serse Pronzini		Floriano Righetti	

Allegati:

- Regolamento del Patriziato di Lumino;
- Messaggio governativo nr. 7618 del 19 dicembre 2018

Risoluzione patriziale licenziamento M.A.P.: no. 563/2020 del 20 maggio 2020.

REGOLAMENTO DEL PATRIZIATO DI LUMINO



approvato dall'Assemblea patriziale del **XX.06.2020**
dal Dipartimento delle istituzioni il **xx.xx.2020**

in applicazione della Legge organica patriziale (LOP), del regolamento di applicazione (RALOP), del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati e dei regolamenti speciali.

SOMMARIO

TITOLO I

Nome del patriziato - suddivisioni interne e confini giurisdizionali - costituzione - sigillo

- Art. 1 Definizione e scopo
- Art. 2 Altri enti
- Art. 3 Costituzione
- Art. 4 Sigillo

TITOLO II: Beni patriziali

Capo I: Amministrazione

- Art. 5 Pubblico concorso
- Art. 6 Lavoro comune
- Art. 6 bis Contributo patriziale

Capo II: Modi di godimento

- Art. 7 In generale
- Art. 8 Tassa
- Art. 9 Affitti palazzo patriziale
- Art. 10 Altri affitti e criteri
- Art. 11 Godimento di non patrizi
- Art. 12 Taglio piante - divieto
- Art. 13 Deposito rifiuti - divieto
- Art. 14 Costruzioni – divieto

TITOLO III: Appartenenza al Patriziato

Capo I: Amministrazione

- Art. 15 Stato di patrizio
- Art. 16 Registro

TITOLO IV: Organizzazione del Patriziato

Capo I: Generalità

- Art. 17 Organi

Capo II: L'Assemblea Patriziale

- Art. 18 Composizione
- Art. 19 Competenze
- Art. 20 Assemblee ordinarie - date e oggetti
- Art. 21 Assemblee straordinarie
- Art. 22 Convocazione
- Art. 23 Luogo, giorno, numero legale e ordine del giorno
- Art. 24 Rinvio
- Art. 25 Ufficio presidenziale
- Art. 26 Compiti del Presidente
- Art. 27 Scrutatori
- Art. 28 Verbale
- Art. 29 Sistema di voto
- Art. 30 Discussioni e votazioni
- Art. 31 Validità delle risoluzioni
- Art. 32 Revoca delle risoluzioni
- Art. 33 Pubblicazione delle risoluzioni
- Art. 34 Casi di collisione
- Art. 35 Messaggi e rapporti
- Art. 36 Interpellanza

- Art. 37 Mozione
- Art. 38 Pubblicità

Capo III: L'Ufficio patriziale

- Art. 39 Composizione
- Art. 40 Competenza in generale
- Art. 41 Competenza in particolare
- Art. 42 Vicepresidente e commissioni
- Art. 43 Luogo
- Art. 44 Convocazione delle sedute - Direzione
- ~~Art. 45~~ **Supplenti**
- Art. 45 Votazioni
- Art. 46 Validità della seduta
- Art. 47 Frequenza
- Art. 48 Validità delle risoluzioni
- Art. 49 Revoca
- Art. 50 Collisione
- Art. 51 Divieto di prestazione
- Art. 52 Incompatibilità
- Art. 53 Verbale - contenuto - Approvazione
- Art. 54 Obbligo di discrezione
- Art. 55 Ispezione e rilascio di estratti
- Art. 56 Tassa di cancelleria
- Art. 57 Lavori e forniture
- Art. 58 Spese non preventivate

Capo IV: I dipendenti del Patriziato

- Art. 59 Nomina - Concorso - Personale avventizio
- Art. 60 Periodo di prova
- Art. 61 Scioglimento del rapporto d'impiego
- Art. 62 Requisiti
- Art. 63 Doveri di servizio
- Art. 64 Segreto d'ufficio
- Art. 65 Segretario - compiti
- Art. 66 Altro personale compiti
- Art. 67 Provvedimenti disciplinari
- Art. 68 Emolumenti
- Art. 69 Stipendi dei dipendenti
- Art. 70 Stipendio iniziale**
- Art. 71 Aumenti annuali**
- Art. 72 Rincarico**
- Art. 73 Diarie ed indennità per missioni

Capo V: Conti - Esame della gestione - Commissione della gestione

- Art. 74 Conti
- Art. 75 Diritto di firma - pagamenti e riscossioni
- Art. 76 Contabilità armonizzata
- Art. 77 Commissione della gestione
- Art. 78 Attribuzioni
- Art. 79 Incompatibilità
- Art. 80 Collisione
- Art. 81 Rapporto
- Art. 82 Presidente e funzionamento della Commissione
- Art. 83 Commissioni speciali

Capo VI: Contravvenzioni

- Art. 84 Ammontare della multa
- Art. 85 Segnalazioni
- Art. 86 Procedura

TITOLO VI

Capo I: Regolamentazione per ordinanze - convenzioni - mandati di prestazioni

- Art. 87 Ordinanze
- Art. 88 Convenzioni
- Art. 89 Mandati di prestazioni

Capo II: Disposizioni transitorie e abrogative

- Art. 90 Entrata in vigore - diramazione
- Art. 91 Abrogazione

TITOLO I

Nome del Patriziato - suddivisioni interne e confini giurisdizionali - costituzione - sigillo

Art. 1 Definizione e scopo (Art. 1 LOP)

Il nome del Patriziato è: Patriziato di Lumino.

Il territorio del Patriziato di Lumino si estende su tutta la giurisdizione territoriale del Comune di Lumino. Oltre alle superfici definite a Registro Fondiario Definitivo comprende anche, in particolare, tutte le superfici non censite dal RFD.

Art. 2 Altri enti (Art. 2 LOP)

Il Patriziato di cui all'art. 1 non comprende altri enti ai sensi dell'art. 2 LOP.

Art. 3 Costituzione (Art. 3 LOP)

Il Patriziato di Lumino, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione n. 6796 del 18 dicembre 1996, è costituito dai componenti le famiglie patrizie iscritte nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.

Art. 4 Sigillo (Sigillo)

Il sigillo patriziale ha un diametro di mm. 34 e porta il nome del Patriziato e lo stemma del Comune di Lumino.

TITOLO II

BENI PATRIZIALI

Capo I: Amministrazione

Art. 5 Pubblico concorso (art. 12 LOP)

Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso.

Quando il valore supera l'importo di CHF. 10'000. -- il concorso deve essere pubblicato oltre che all'Albo patriziale anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

Ogni alienazione di proprietà immobiliare diventa efficace con la ratifica da parte del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.- a fr. 2000.- in sede di decisione sulla ratifica. Il dispositivo della risoluzione di ratifica va pubblicato all'albo patriziale.

Art. 6 Lavoro comune (Art. 21 LOP)

Per la conservazione e la migliore utilizzazione del patrimonio il Patriziato può prevedere l'organizzazione di una giornata di lavoro comune.

Il Patriziato non preleva quote per coloro che non corrispondono la prestazione, ma può offrire agevolazioni ai partecipanti.

Art. 6bis¹ Contributo Patriziale

L'incasso annuale del contributo patriziale è demandato all'Ufficio patriziale.

Il contributo non ha carattere obbligatorio ma l'Ordinanza patriziale ne fisserà i minimi per le varie categorie, ritenuti i seguenti parametri:

		Min.	Max.
- Persona sola:	CHF	20.-	35.-
- Coniugi patrizi:	CHF	40.-	70.-
- Nucleo familiare: ²	CHF	50.-	80.-
- Sostenitore attivo:		a partire da CHF 100.-.	

¹ Approvato dall'Assemblea in data 21 dicembre 2016, ratificato dalla Sezione enti locali il 22 marzo 2017.

² Per nucleo familiare si intende la famiglia composta da 2 adulti con figlio in età minorenni o rispettivamente agli studi ma con un'età non superiore ai 25 anni.

Il cittadino patrizio che ossequia il versamento del contributo patriziale è tenuto a corrispondere il minimo annuale fissato tramite Ordinanza.

Il Patriziato può offrire agevolazioni a coloro che hanno aderito al versamento del contributo patriziale che saranno definite dall'Amministrazione patriziale.

Capo II: Modi di godimento

Art. 7 In generale (Art. 28 cpv. 1 LOP)

Sul territorio patriziale è possibile far erba, fieno e strame, nonché raccogliere legna morta, per proprio uso e consumo.

Altre forme di godimento sono soggette ad autorizzazione o sottostanno a specifiche disposizioni regolamentate.

Art. 8 Tassa (Art. 28 cpv. 2 LOP)

Per il godimento in generale possono, di regola, essere prelevate tasse secondo i seguenti limiti:

- patrizi e non patrizi fino a CHF 500. -

Art. 9 Affitti palazzo patriziale

Gli affitti degli appartamenti del palazzo patriziale sono regolati da appositi contratti scritti stipulati in base alle condizioni di mercato. Di regola la priorità è assegnata ai cittadini patrizi.

Art. 10 Altri affitti e criteri

Gli affitti concernenti l'utilizzo di altri beni patriziali saranno stabiliti da appositi contratti scritti o convenzioni. Gli affitti verranno stabiliti secondo le condizioni di mercato e nell'esclusivo interesse dell'ente patriziale.

Art. 11 Godimento di non patrizi (Art. 28 cpv. 3 LOP)

I non patrizi domiciliati nel Comune del Patriziato con aziende agricole, che esercitano un'attività agricola a tempo pieno, godono delle stesse condizioni dei patrizi.

Art. 12 Taglio piante - divieto

E' vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso dell'autorità forestale, previa autorizzazione dell'Ufficio patriziale.

Art. 13 Deposito rifiuti - divieto

E' vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, di scavo, ecc. sul territorio del Patriziato. L'Ufficio patriziale può esigere lo sgombero.

Resta riservata la procedura contravvenzionale ai sensi dell'art. 85 e seguenti.

Art. 14 Costruzioni - divieto

E' vietato erigere costruzioni sul terreno patriziale senza le relative autorizzazioni.

TITOLO III

Capo I: Amministrazione

Art. 15 Stato di patrizio

Si richiamano le norme di cui al Capo I, II, III LOP, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio nonché l'esercizio dei diritti patriziali, come pure gli art. 40 e segg. LOP e relativo RA.

Art. 16 Registro

Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli art. 56 e segg. LOP e relativo RA.

TITOLO IV

Capo I: Generalità

Art. 17 Organi(Art. 64 LOP)

Gli organi del Patriziato sono:

- a) l'Assemblea patriziale
- b) l'Ufficio patriziale

Capo II: L'Assemblea patriziale

Art. 18 Composizione (Art. 67 LOP)

L'Assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.

Art. 19 Competenze (Art. 68 LOP)

L'Assemblea, per scrutinio popolare elegge:

- a) il Presidente dell'Ufficio patriziale, i membri ed **i supplenti**.

In seduta pubblica:

- b) adotta i regolamenti, **li abroga**, li modifica **o ne sospende l'applicazione**;
- c) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;
- d) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- e) ~~vota i prestiti e i relativi piani d'ammortamento~~ **autorizza le spese d'investimento**, approva la costituzione di fidejussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
- f) autorizza **l'acquisizione**, l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;
- g) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;
- h) autorizza l'Ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;
- i) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'Ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del patriziato;
- j) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato;
- k) nomina **per il quadriennio** la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;
- l) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del Patriziato;
- m) nomina i delegati del patriziato negli enti di diritto pubblico e privato di cui il patriziato è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza dell'ufficio patriziale.**

Art. 20 Assemblee ordinarie - date e oggetti (Art. 69 e 71 LOP)

Le assemblee ordinarie sono due per ogni anno. La prima si riunisce l'ultimo lunedì di aprile e:

- a) esamina il rapporto della commissione della gestione;
- b) delibera sul consuntivo e sulla gestione patriziale.

La seconda si riunisce il primo lunedì di dicembre e:

- a) esamina il rapporto della commissione della gestione sul preventivo e delibera sullo stesso;
- b) nomina la commissione della gestione.

Art. 21 Assemblee straordinarie (Art. 70 LOP)

~~Le assemblee straordinarie sono convocate dall'Ufficio patriziale:~~

- ~~a) quando lo ritiene opportuno;~~
- ~~b) su domanda popolare;~~
- ~~c) quando l'autorità cantonale lo impone.~~

L'assemblea patriziale si raduna straordinariamente:

- a) ogni qualvolta l'ufficio patriziale lo ritiene opportuno;**
- b) se richiesto da un numero di aventi diritto di voto corrispondente almeno ad un sesto del numero dei patrizi domiciliati nel comune o nei comuni, rispettivamente nella sezione, del patriziato. Le**

sezioni di cui al presente capoverso corrispondono a quelle previste dalla legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005.

- c) Entro un mese dalla presentazione, l'ufficio patriziale esamina se la domanda di cui alla lettera b del capoverso precedente è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione; riconosce la regolarità e la ricevibilità, convoca l'assemblea entro trenta giorni dalla pubblicazione all'albo.

~~Art. 22 Assemblea su domanda popolare~~

~~La domanda per la convocazione di un'Assemblea straordinaria deve essere presentata per iscritto all'Ufficio patriziale e deve essere firmata da almeno 1/6 degli aventi diritto di voto in materia patriziale.~~

~~Essa deve essere motivata e devono essere indicati esplicitamente gli oggetti su cui deliberare.~~

~~L'Ufficio patriziale esamina immediatamente se la domanda è regolare e proponibile e pubblica all'albo la sua decisione.~~

~~Riconosciuta la regolarità e la proponibilità, l'Ufficio patriziale convoca l'Assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione.~~

Art. 22 Convocazione (Art. 72 LOP)

L'Ufficio patriziale convoca l'Assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune, **rispettivamente nella sezione** del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP, almeno 10 giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

Art. 23 Luogo e Giorno (Art. 77 lett. a LOP)

Le assemblee hanno luogo, di regola, nella sala patriziale.

L'Assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti. I membri **e-supplenti** dell'Ufficio patriziale non sono computati tra i presenti per le votazioni secondo i disposti dell'art. 77 cpv 3 LOP.

Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 24 Rinvio

Se le deliberazioni non sono esaurite in una seduta, l'Assemblea prima di sciogliersi stabilisce la data dell'ulteriore seduta da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.

Art. 25 Ufficio presidenziale (Art. 77 lett. b LOP)

All'inizio di ogni Assemblea, il Presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci, dichiara aperta l'Assemblea e fa accertare il numero dei presenti con l'iscrizione a verbale del loro nome e cognome.

Designa quali scrutatori provvisori due membri dell'Ufficio patriziale o, in loro assenza, due patrizi.

L'Assemblea nomina quindi l'Ufficio presidenziale composto da un Presidente e due scrutatori.

Art. 26 Compiti del Presidente

Il Presidente:

- a) dirige l'Assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni;
- b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti; in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala.
- c) persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'Assemblea; in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati;
- d) mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 27 Scrutatori

Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.

Art. 28 Verbale (Art. 76 e 77 lett. c LOP)

Il segretario del patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal Presidente dell'Ufficio patriziale, redige il verbale che deve contenere:

- a) la data e l'ordine del giorno
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni, tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- d) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.

Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal Presidente dell'Assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.

Art. 29 Sistema di voto (Art. 77 lett. d LOP)

L'Assemblea vota per alzata di mano; va eseguita la controprova.

Se é deciso a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.

Art. 30 Discussioni e votazioni (Art. 77 lett. d LOP)

Il Presidente mette in discussione separatamente gli oggetti all'ordine del giorno.

Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:

Votazioni preliminari

- Vanno messe in votazione avantutto le proposte di sospensione e di non entrata in materia.

Votazioni eventuali

- Quando vi sono più proposte sull'oggetto, si procede per votazioni eventuali. L'ordine delle votazioni è fissato dal Presidente.
- Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le proposte e eliminando via via con susseguenti votazioni quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha raggiunto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

Votazione finale

- Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

Art. 31 Validità delle risoluzioni

Si richiamano espressamente le norme dell'articolo 74 cpv. 1, 2 e 3 della LOP.

Art. 32 Revoca delle risoluzioni (Art. 74 cpv. 2 LOP)

L'Assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti dei terzi. La revoca può essere proposta dall'Ufficio patriziale o dai cittadini patrizi convocati in Assemblea straordinaria secondo le norme di cui all'art. 70 LOP e l'art. 22 del presente regolamento.

Per la decisione di revoca occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti (non sono conteggiati gli astenuti e, per le votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche, secondo i disposti dell'art. 74 cpv. 3 LOP) e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei patrizi presenti al momento della votazione.

Art. 33 Pubblicazione delle risoluzioni (Art. 76 cpv. 2 LOP)

Il Presidente del patriziato pubblica entro cinque giorni all'albo le risoluzioni dell'Assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.

Art. 34 Casi di collisione (Art. 75 LOP)

Il patrizio il cui interesse personale è in collisione con quello del patriziato nell'oggetto posto in deliberazione non può prendere parte né alla discussione né al voto.

Per uguale titolo sono esclusi dalla discussione e dal voto i suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore. L'interesse di un ente di diritto pubblico non determina la collisione di interessi nei suoi membri.

La collisione esiste invece per gli amministratori di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Art. 35 Messaggi e rapporti (Art. 77 lett. e/f LOP)

I messaggi dell'Ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere presentati in forma scritta e consultabili, su richiesta, almeno 7 giorni prima dell'Assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla commissione chiamata a presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell'Assemblea

Art. 36 Interpellanza (Art. 77 lett. g LOP)

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'Ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'Assemblea patriziale.

L'Ufficio patriziale risponde immediatamente o alla prossima Assemblea.

Se l'interpellanza perviene in forma scritta almeno sette giorni prima dell'Assemblea, l'Ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa.

L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'Ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

Art. 37 Mozione (Art. 77 lett. g LOP)

Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per iscritto, nella forma della mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'Assemblea che sono demandate all'Ufficio patriziale.

Questi è tenuto ad esaminarle ed a formulare, alla prossima Assemblea ordinaria, preavviso scritto.

Se l'Ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'Assemblea decide definitivamente.

Se l'Ufficio patriziale dà preavviso sfavorevole, l'Assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.

Se la mozione è demandata ad una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

Art. 38 Pubblicità (Art. 77 lett. h LOP)

Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori Assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.

Riprese televisive o radiofoniche dell'Assemblea devono ottenere il preventivo consenso del Presidente dell'Assemblea.

Capo III: L'Ufficio patriziale

Art. 39 Composizione (Art. 81 LOP)

L'Ufficio patriziale si compone di 5 membri, compreso il Presidente **e il Vicepresidente e tre supplenti.**

Art. 40 Competenza in generale (Art. 92 LOP)

L'Ufficio patriziale:

- a) è l'organo esecutivo del patriziato;
- b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;
- c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'Assemblea patriziale;
- d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'Assemblea patriziale;
- e) dà ragguagli sull'amministrazione all'Assemblea patriziale con un rapporto scritto annuale;
- f) decide sulla regolarità e **proponibilità ricevibilità** della domanda di cui all'art. 70 cpv. 1 lett. b) LOP;
- g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal presente regolamento o da altre leggi.

Art. 41 Competenza in particolare (Art. 93 LOP)

L'Ufficio patriziale, in particolare:

- a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico;
- b) provvede all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali, e vigila sulla conversione dei prestiti;

- c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
- d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;
- e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi;
- f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre;
- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della LOP e del presente regolamento, **nonché della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001**;
- h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;
- i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'autorità di vigilanza;
- j) conserva e aggiorna l'archivio patriziale;
- k) fissa le **sportule tasse** di cancelleria;

Art. 42 Vice presidente e commissioni (Art. 90 e 91 LOP)

Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'Ufficio patriziale nomina fra i suoi membri un vice Presidente. Esso può pure designare, nel suo seno o fuori, commissioni per la sorveglianza di determinati rami dell'amministrazione e per lo studio di oggetti di particolare importanza.

Di ogni commissione deve far parte un membro dell'Ufficio, di regola in qualità di Presidente.

Le commissioni esercitano la loro vigilanza sui rami dell'amministrazione loro affidati o propongono le misure da attuare. Esse hanno in ogni caso funzioni consultive.

Art. 43 Luogo (Art. 94 lett. a LOP)

L'Ufficio patriziale si riunisce, di regola, nella sala patriziale.

Art. 44 Convocazione delle sedute - Direzione (Art. 94 lett. b LOP)

L'Ufficio patriziale fissa le sedute ordinarie in determinati giorni del mese

L'Ufficio patriziale è inoltre convocato dal Presidente:

- a) ogni qualvolta lo reputa necessario
- b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio patriziale

In quest'ultimo caso il Presidente vi dà seguito entro 5 giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.

Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vice-Presidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.

Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio presidenziale devono essere convocati almeno 24 ore prima. Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal Presidente o da chi ne fa le veci. Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni.

Nelle discussioni prende per primo la parola il Presidente, il relatore se designato ed in seguito gli altri membri dell'Ufficio patriziale.

Art. 45 Supplenti (art. 94 lett. c LOP)

I supplenti possono presenziare alla seduta senza diritto di voto.

Nel caso in cui venisse a mancare la maggioranza assoluta dei membri dell'Ufficio patriziale, i supplenti assumono i compiti di membro.

Assumono pure i compiti di membro nel corso della seduta se, in applicazione dell'art. 99 LOP, viene a mancare la maggioranza assoluta.

Art. 45 Votazioni (Art. 94 lett. d LOP)

Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il Presidente per ultimo. Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.

Art. 46 Validità della seduta (Art. 96 LOP)

L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'Ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 47 Frequenza (Art. 97 LOP)

La partecipazione alle sedute è obbligatoria. L'assenza ingiustificata è punibile con una multa fino a CHF. 20.- per seduta dall'Ufficio patriziale.

Art. 48 Validità delle risoluzioni

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri dell'Ufficio patriziale non possono astenersi dal voto.

Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.

In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.

Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Se la votazione è segreta, decide la sorte.

Art. 49 Revoca (Art. 98 LOP)

Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri, riservati i diritti dei terzi.

Art. 50 Collisione (art. 99 LOP)

Un membro dell'Ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse e quello dei suoi parenti secondo l'art. 75 LOP.

Art. 51 Divieto di prestazione (Art. 100 LOP)

Un membro dell'Ufficio patriziale non può assumere né direttamente né indirettamente lavori, forniture o mandati a favore del patriziato.

Art. 52 Incompatibilità (Art. 83 e 84 LOP)

La carica di Presidente dell'Ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario.

Non possono far parte contemporaneamente dello stesso Ufficio come Presidente, membro **e-supplente**: coniugi, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.

Art. 53 Verbale - Contenuto - Approvazione (Art. 94 lett. e LOP)

Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal Presidente e dal segretario. Esso deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.

Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.

Art. 54 Obbligo di discrezione (Art. 94 lett. f LOP)

I membri dell'Ufficio patriziale, delle sue commissioni e i dipendenti devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante la seduta dell'Ufficio patriziale e delle sue commissioni.

Art. 55 Ispezione e rilascio di estratti (Art. 94 lett. f LOP)

I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in Ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.

Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'Assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.

Ogni patrizio può ottenere degli estratti delle risoluzioni dell'Ufficio patriziale e di quelle dell'Assemblea.

Pari diritto è riconosciuto ad ogni persona che dimostri un interesse legittimo.

Gli estratti riferentesi a deliberazioni di carattere strettamente personale sono rilasciati se il richiedente dimostra un interesse diretto.

Art. 56 Tassa di cancelleria

Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati l'Ufficio patriziale incassa tasse di cancelleria. Queste ultime sono fissate dall'Ufficio patriziale mediante ordinanza.

Art. 57³ Lavori e forniture (Art. 12 e 15 LOP)

I lavori e le forniture al Patriziato devono essere aggiudicati in ossequio ai disposti e alle modalità previste dalla LCPubb e relativo Regolamento.

Per lavori e forniture comportanti una spesa superiore a CHF. 10'000.- l'Amministrazione patriziale ha l'obbligo di procedere con un concorso ad invito.

Art. 58 Spese non preventivate (art. 93a LOP)

L'Ufficio patriziale può, ~~in base ai disposti dell'art. 93a LOP fare spese correnti non preventivate, senza il consenso dell'Assemblea, fino ad un importo annuo complessivo di CHF. 5'000.-,~~ effettuare spese correnti non preventivate fino ad un importo annuo complessivo di CHF 6'000.-.

Capo IV: I dipendenti del Patriziato

Art. 59 Nomina – Concorso – Personale avventizio (Art. 101 LOP)

L'Ufficio patriziale nomina ogni quadriennio il segretario.

La nomina del segretario è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'Ufficio patriziale.

Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle Istituzioni, la riconferma è tacita se l'Ufficio patriziale non comunica al dipendente entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.

Il Patriziato può inoltre far capo a personale avventizio che viene assunto annualmente o periodicamente, a dipendenza delle necessità.

Art. 60 Periodo di prova

Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova. Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova sino ad un massimo di 2 anni. Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con trenta giorni di preavviso.

Art. 61 Scioglimento del rapporto d'impiego

Trascorso il periodo di prova ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi.

Art. 62 Requisiti (Art. 103 LOP)

Il Patriziato, a dipendenza delle proprie esigenze, stabilisce i requisiti per la nomina dei dipendenti. È richiesta preferibilmente la nazionalità svizzera e lo stato di patrizio. Altri requisiti o condizioni (formazione, esperienza, ecc.) saranno stabiliti di volta in volta dall'Ufficio patriziale e pubblicate, unitamente al bando di concorso, all'Albo.

Art. 63 Doveri di servizio (Art. 103 LOP)

I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica. Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori ed all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.

Art. 64 Segreto d'Ufficio

I dipendenti sono tenuti al segreto d'Ufficio. Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 65 Segretario - Compiti in generale

Il segretario è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina, ed esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'Ufficio patriziale.

In particolare egli:

- a) firma con il Presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci gli atti del patriziato e da solo, gli estratti, e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'Ufficio patriziale;

³ Modificato con M.A.P. 3/2015, approvato dall'Assemblea in data 16 dicembre 2015, ratificato dalla SEL il 14 aprile 2016

- b) redige il verbale dell'Assemblea e dell'Ufficio patriziale;
- c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del patriziato.

Art. 66 Altro personale - compiti

I compiti sono fissati di volta in volta dall'Ufficio patriziale.

Art. 67 Provvedimenti disciplinari (Art. 102 LOP)

La violazione dei doveri d'Ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) l'ammonimento;
- b) la multa fino a CHF. 500.-;
- c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
- d) il licenziamento.

L'applicazione d'ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere.

Ogni provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato per iscritto all'interessato.

I provvedimenti disciplinari sono appellabili da parte dell'interessato al Consiglio di Stato.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Art. 68⁴ Emolumenti

I membri dell'Ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:

- **Presidente CHF. 500.-**
- **vice Presidente CHF. 300.-**
- **membro CHF. 200.-**
- ~~**supplente CHF. 100.-**~~

Art. 69 Stipendi dei dipendenti

La remunerazione degli impiegati del patriziato è stabilita secondo la seguente tabella:

- **segretario: classe 6 della scala stipendi dei dipendenti cantonali**
- **impiegato: classe 3 della scala stipendi dei dipendenti cantonali**
- **operaio: classe 2 della scala stipendi dei dipendenti cantonali**
- **pulizia: classe 1 della scala stipendi dei dipendenti cantonali**

Nei limiti delle specifiche normative i dipendenti sono assicurati in base alle leggi sull'AVS-AI-IPG-AD-AF, infortuni professionali e non e previdenza professionale.

Art. 70 Stipendio iniziale

Il dipendente di nuova assunzione percepisce, di regola, il minimo dello stipendio della sua classe.

L'Ufficio patriziale può derogare a questo principio se il candidato, al momento dell'assunzione, dispone di una valida esperienza professionale maturata in funzione simile.

Nel caso di assunzione di dipendenti, con nulla o scarsa esperienza, o previsti per compiti che richiedono un periodo d'introduzione, il l'Ufficio patriziale può stabilire, per due anni al massimo, uno stipendio inferiore al massimo del 15% rispetto a quello minimo previsto per la funzione.

In caso di orario ridotto lo stipendio e le indennità sono calcolati in proporzione dell'attività prestata.

Art. 71 Aumenti annuali

Gli aumenti annuali decorrono a partire dal 1° di gennaio di ogni anno.

Se l'inizio dell'attività lucrativa ha luogo nel corso del primo semestre, il periodo iniziale è conteggiato a partire dal 1° gennaio dell'anno in corso; se nel secondo, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 72 Rincarò

Gli stipendi e le indennità sono adeguati al rincaro conformemente al Decreto esecutivo valido per i dipendenti dello Stato.

⁴ Modificato con M.A.P. 3/2015, approvato dall'Assemblea in data 16.12.2015, ratificato dalla SEL il 14.04.2016

Art. 73 Diarie ed indennità per missioni

Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri dell'Ufficio patriziale, delle commissioni e i dipendenti ricevono le seguenti indennità:

- a) CHF. 20.- orari
- b) per le missioni saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.

Capo V: Conti - Esame della gestione - Commissione della gestione

Art. 74 Conti

Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli art. 104 e segg. LOP e le norme del Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati.

Art. 75 Diritto di firma – Pagamenti e riscossioni

I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o conto corrente bancario.

Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.

Il segretario ha diritto di firma collettiva con il Presidente e/o con il vice Presidente per le operazioni relative ai conti correnti

Art. 76 Contabilità armonizzata (Art. 113 LOP)

La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema della partita doppia; **essa s'ispira al modello armonizzato secondo le raccomandazioni emanate dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze.**

Art. 77 Commissione gestione (Art. 68 lett. m e Art. 77 lett. f LOP)

La commissione della gestione viene nominata, annualmente, in occasione della seconda Assemblea ordinaria.

La commissione della gestione si compone di 5 membri.

La carica di membro della commissione della gestione è obbligatoria.

Art. 78 Attribuzioni (Art. 114 LOP)

La commissione esamina e si pronuncia:

- a) sul preventivo;
- b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'Assemblea patriziale in virtù dell'art. 68 LOP quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione;
- c) sul consuntivo.

Art. 79 Incompatibilità (Art. 115 LOP)

Non possono far parte della commissione:

- a) i membri dell'Ufficio patriziale ed i supplenti;
- b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, **partner registrato, convivente di fatto**, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;
- c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'Ufficio patriziale, i supplenti ed il segretario.

Art. 80 Collisione (Art. 116 LOP)

Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio patriziale o di supplente può far parte della commissione della gestione.

Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.

Art. 81 Rapporto (Art. 117 LOP)

La commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno 7 giorni prima dell'Assemblea. Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.

Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto.

Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'Assemblea.

L'Assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l'Ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento.

Art. 82 Presidente e funzionamento della Commissione

Nella sua prima seduta la commissione nomina tra i suoi membri un Presidente.

La commissione è convocata dal Presidente con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.

Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.

Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto la commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in Ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di loro pertinenza.

La commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.

Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta. In caso di parità decide il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

I membri della commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e apprezzamenti della commissione.

Art. 83 Commissioni speciali

Per l'esame di problemi determinati l'Assemblea può nominare commissioni speciali composte da 3 a 7 membri (ev. supplenti).

Capo VI: Contravvenzioni

Art. 84 Ammontare della multa (Art. 118 LOP)

L'Ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.

L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali è stabilita ad un massimo di CHF. 10'000.--, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.

Art. 85 Segnalazioni (Art. 119 LOP)

I membri dell'Ufficio patriziale e i dipendenti di cui all'articolo 59 del presente regolamento che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto all'Ufficio patriziale.

Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

Art. 86 Procedura

Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli articoli da 120 a 123 della LOP.

TITOLO VI

Capo I : Regolamentazione per ordinanze – convenzioni – mandati di prestazioni

Art. 87 Ordinanze

L'Ufficio patriziale può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.

Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di almeno 15 giorni.

Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali ed i regolamenti patriziali, l'Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.

Art. 88 Convenzioni (Art. 128a LOP)

Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni **di diritto pubblico** con enti pubblici **e e** privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.

La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.

La stessa dev'essere adottata dall'assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

Art. 89 Mandati di prestazioni (art. 128b LOP)

Il patriziato può affidare mandati di prestazione a enti pubblici o privati per l'esecuzione di suoi compiti.

Il mandato deve prevedere:

- **la prestazione e le modalità esecutive,**
- **i mezzi finanziari,**
- **i controlli,**
- **diritti e obblighi reciproci,**
- **durata, facoltà di revoca.**

Contro le decisioni di carattere amministrativo del soggetto esterno è dato ricorso ai sensi degli art. 146 e seguenti LOP.

Il mandato deve essere adottato dall'assemblea o dal consiglio patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale.

Capo II: Disposizioni transitorie e abrogative

Art. 90 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dal xx.xx.20xx riservata l'approvazione governativa.

~~Diramazione Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne fanno richiesta. Il dispositivo della risoluzione di approvazione è pubblicato all'albo patriziale.~~

Art. 91 Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento patriziale del 1. gennaio 1998.

Così risolto ed approvato dall'Assemblea patriziale nella seduta **del xx.xx.2020**.

Messaggio

numero	data	Dipartimento
7618	19 dicembre 2018	ISTITUZIONI
Concerne		

Modifica parziale della Legge organica patriziale (LOP) del 28 aprile 1992

La Legge organica patriziale è lo strumento di supporto principale che regola l'importante e variegata attività territoriale, culturale e oggi pure sociale e turistica svolta dai Patriziati. In tale ambito essi sono costantemente confrontati con nuove sfide di ordine politico, finanziario e gestionale.

Nell'intento di permettere agli enti patriziali di far fronte adeguatamente a tali esigenze, con risoluzione governativa n. 3618 del 23 agosto 2017 il Consiglio di Stato ha quindi risolto di allestire un progetto di revisione parziale della Legge organica patriziale volto a "promuovere e favorire degli adeguamenti della legge intesi ad adattarla meglio alle nuove esigenze che si manifestano nell'ambito delle amministrazioni patriziali a seguito dei cambiamenti registrati nel frattempo."

Per il suo allestimento, accertata la necessità di istituire un gruppo di lavoro formato da rappresentanti di tutte le parti interessate, il Consiglio di Stato ha pure incaricato la Commissione di coordinamento patriziale di eseguire i necessari approfondimenti.

La proposta che vi sottoponiamo riprende sostanzialmente le conclusioni scaturite dall'esame di detta Commissione.

INDICE

I.	CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE	2
II.	SITUAZIONE ATTUALE	2
III.	PROCEDURA DI REVISIONE E CONSULTAZIONE	3
IV.	OBIETTIVI	4
V.	PROPOSTE E CONFRONTO NORMATIVO	5
VI.	CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA	20
VII.	CONCLUSIONI	20

Signora Presidente,
signore e signori deputati,

con il presente messaggio vi sottoponiamo un aggiornamento di alcuni disposti della Legge organica patriziale (LOP), l'inserimento di nuovi articoli e l'abrogazione di norme ridondanti o obsolete.

I. CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Il presente pacchetto normativo è frutto di valutazioni e indicazioni, che hanno portato il Consiglio di Stato a raggruppare una serie di puntuali modifiche da considerarsi quale revisione parziale della LOP.

Si tratta in primo luogo di proposte di modifica di singoli articoli della LOP, quale risposta ad una serie di situazioni presentatesi nell'ambito del lavoro di controllo svolto dalla Sezione degli enti locali, quale servizio preposto a compiti di vigilanza sui Patriziati.

D'altro canto, vengono affrontate una serie di proposte di modifica maturate dai membri della Commissione di coordinamento patriziale, incaricata dal Consiglio di Stato di fornire il proprio supporto contestualmente all'avvio dei lavori di revisione.

Rinviando dunque temporaneamente riflessioni più ampie sul futuro del Patriziato per le ragioni che saranno espresse in seguito (vedi punto III), con questa proposta di revisione parziale della LOP il Dipartimento delle Istituzioni intende dare una risposta efficace ad alcuni aspetti pratici.

Dal profilo metodologico vengono trattati più temi singoli, anche assai diversi fra loro, senza tuttavia modificare l'impostazione e la struttura della LOP.

Il risultato consiste quindi, come anticipato, nella puntuale modifica di articoli esistenti, nella proposta di singole nuove disposizioni o nell'abrogazione di articoli non più attuali a seguito di modifiche legislative correlate alla LOP.

Si tratta di misure tutto sommato limitate, ma che nel loro insieme contribuiscono senz'altro ad agevolare il funzionamento dei Patriziati.

II. SITUAZIONE ATTUALE

Per un'ampia ed esaustiva cronistoria della legislazione succedutasi nel corso dei decenni al riguardo dei Patriziati, si rimanda al Messaggio governativo 6435 del 21 dicembre 2010 concernente la revisione parziale della LOP del 29 aprile 1992.

Si ricorda in sintesi che "la legge del 1992 è stata il frutto di un'approfondita riflessione sull'esistenza stessa dell'ente patriziale, messa in forse da una mozione del 1970, che postulava di studiare la possibilità di integrare il Patriziato nel Comune politico¹."

Il rischio dell'abolizione dell'ente patriziale paventato dalla citata mozione diede avvio ad ampie riflessioni e studi raccolti nella pubblicazione dell'allora Dipartimento dell'Interno, apparsa nel 1975 e intitolata "Documenti della Commissione di studio sul Patriziato ticinese".

Ne è scaturito il convincimento che l'istituto patriziale aveva ancora piena ragione di esistere. Ciò ha trovato conferma in Parlamento con l'accoglimento della nuova legge,

²Mozione Barchi e cofirmatari del ... 1970.

contraddistinta da una visione più aperta, che ha determinato un'importante svolta nei ruoli dell'Ente patriziale.

La successiva revisione parziale della LOP - contenuta nel Messaggio governativo del 21 dicembre 2010 - ha poi confermato questo indirizzo, introducendo nella legge "alcuni importanti spunti volti a stimolare la collaborazione tra comuni e patriziati nella gestione e manutenzione del territorio, rafforzando quindi ulteriormente l'importante ruolo di pubblica utilità dei patriziati".

(cfr. pagine 2 e 3 del Messaggio governativo n. 6435).

Nel solco di quest'impostazione, preso atto delle difficoltà talvolta riscontrate nella gestione dei Patriziati, è però opportuno che gli stessi dispongano di condizioni quadro sempre migliori per svolgere il proprio operato.

In un contesto socio-economico profondamente mutato e in continua evoluzione, i Patriziati si trovano confrontati con la sfida della modernità. Veri eredi delle antiche istituzioni locali, essi hanno ancora oggi il compito prioritario di gestire e valorizzare buona parte del territorio cantonale.

Accanto alle tradizionali funzioni agricole (soprattutto alpestri) e forestali, diversi Patriziati si stanno progressivamente occupando anche di altre attività viepiù richieste dalla nostra società, ad esempio in ambito turistico (rifugi di montagna, sentieri escursionistici, golf, campi sportivi), immobiliare (locazione di spazi per l'economia locale e a scopi residenziali) e anche sociale (luoghi per manifestazioni, residenze per anziani, ecc.).

Parallelamente alla progressiva importante diminuzione del numero di Comuni tramite le aggregazioni comunali, i Patriziati (oltre 200 in Ticino) mantengono una grande capillarità su tutto il territorio. Questa condizione, oltre all'origine storica e alla funzione territoriale, conferisce ai Patriziati un importante valore sul piano identitario e di prossimità ai cittadini.

III. PROCEDURA DI REVISIONE E CONSULTAZIONE

Il 23 agosto 2017 il Consiglio di Stato ha dato mandato alla Commissione di coordinamento patriziale di elaborare un progetto di **revisione parziale della Legge organica patriziale**.

Per meglio raggiungere gli obiettivi posti, si è ritenuto opportuno coinvolgere da subito i rappresentanti dell'Alleanza patriziale ticinese (ALPA) che, unitamente ai collaboratori della Sezione degli enti locali e a quelli dei servizi interessati del Dipartimento del territorio e del Dipartimento delle finanze e dell'economia, hanno permesso la buona riuscita dei lavori, apportando la propria esperienza e sensibilità.

Nel corso dei lavori - grazie anche alle proposte formulate dai Patriziati nell'ambito di una pre-consultazione interna all'ALPA, nonché di una successiva consultazione sottoposta il 18 giugno scorso dal Consiglio di Stato per il tramite del Dipartimento delle istituzioni, ai Patriziati ticinesi e all'ALPA - è emersa l'opportunità di una riflessione ben più ampia sul ruolo e sul funzionamento del Patriziato.

Dal profilo quantitativo, la consultazione ha ottenuto un ottimo riscontro: due terzi (132) dei Patriziati a cui è stato inviato il questionario hanno fornito una risposta, e buona parte dei restanti, pur non avendo risposto direttamente al questionario, hanno confermato il loro sostegno alla proposta di revisione in parola. In generale, le proposte di modifica legislativa sottoposte all'attenzione degli Enti patriziali sono state integralmente condivise e accolte con giudizi positivi. In particolare, anche perché svariate richieste in tal senso sono provenute nel corso degli scorsi anni proprio dagli stessi Patriziati, è stata salutata

con favore la proposta di creare una base legale per l'allestimento di un registro cantonale dei cittadini patrizi alimentato dai singoli Enti. Occorre parimenti rilevare come alcuni Patriziati hanno altresì manifestato l'esigenza di semplificare ulteriormente le procedure amministrative e, taluni, anche di godere di maggiore autonomia decisionale a livello di Esecutivo.

Alla luce di quanto emerso, il Dipartimento delle Istituzioni ha proposto all'ALPA di aggiornare a medio termine lo Studio strategico del 2009, precisando le visioni e le prospettive per il Patriziato ticinese del prossimo decennio.

Per gran parte di queste realtà lo scopo non è più tanto e solo la gestione del patrimonio fondiario e immobiliare, ma la valorizzazione dello stesso in risposta ai bisogni della società moderna, sempre più esigente sul fronte ambientale e ricreativo.

Sulla scorta delle succitate riflessioni è doveroso rilevare come sia pure stato deciso di posticipare l'aggiornamento dell'articolo 5 LOP per quanto attiene alla definizione pratica dei beni patrimoniali, la cui proposta di modifica era stata posta in consultazione presso i Patriziati sollevando puntuali domande. L'articolo in parola, con l'intento di dare una nuova impostazione a questo importante tema, sarà oggetto di ulteriore verifica nella prossima revisione della LOP al fine di elaborare una formulazione più moderna e in linea con le mutate condizioni socio-economiche alle quali sono oggi confrontati i Patriziati ticinesi.

Sulla scorta di quanto emergerà dal documento strategico si potrà così procedere a una revisione completa della LOP, nell'ambito della quale potranno essere ripresi in considerazione i suggerimenti strutturali formulati nella consultazione del Consiglio di Stato, anticipati parzialmente nella pre-consultazione dell'ALPA.

IV. OBIETTIVI

Come anticipato scopo di questa revisione parziale è quello di mettere a disposizione degli amministratori locali uno strumentario che permetta loro di rispondere adeguatamente alle varie sollecitazioni e di svolgere pertanto in maniera funzionale e flessibile le loro mansioni da un lato, di appianare talune incongruenze che si sono presentate fra leggi diverse dall'altro, nonché di conformarla a modifiche normative in corso di concretizzazione (vedi modello contabile MCA2), consentendo comunque di non venir meno all'onere di controllo e vigilanza che spetta all'Autorità cantonale.

Un importante obiettivo è anche quello di porre le basi legali per un miglioramento significativo della gestione del registro da parte dei patriziati. Una necessità, quella dell'aggiornamento, venutasi a creare a 5 anni dall'ultima revisione della LOP.

In questo senso s'inserisce il progetto di registro elettronico dei patrizi (MOVPATR). Fortemente voluto dall'ALPA, lo strumento mira a facilitare il compito degli uffici patriziali. L'obbligo di allestire il registro dei patrizi si scontra infatti con la difficoltà di venire a conoscenza di tutte le mutazioni pertinenti: dal banale cambiamento di domicilio a quello di stato civile. Questa proposta costituisce indubbiamente un elemento importante dell'intera revisione.

In caso di approvazione parlamentare delle modifiche qui proposte sarà possibile dare avvio al progetto informatico che permetterà finalmente, e in tempi relativamente brevi, di mettere a disposizione dei patriziati uno strumento efficace.

Nell'ambito dei temi affrontati nel presente messaggio, si ritiene che questi obiettivi possano essere raggiunti attraverso i seguenti principali aggiornamenti:

MODIFICHE DI ARTICOLI ESISTENTI

- riformulazione e precisazione di alcuni articoli
- snellimento della procedura di tassazione
- aggiornamento della regolamentazione sulla tenuta della contabilità dei patriziati (cfr. introduzione del modello contabile MCA2)
- ampliamento delle attribuzioni di competenza dell'Assemblea (cfr. convenzioni, mandati di prestazioni)

NUOVI ARTICOLI

- attribuzione di maggiori competenze all'Ufficio patriziale (spese non preventivate)
- inserimento del principio atto a permettere la creazione di una banca dati cantonale dei patrizi
- formalizzazione dell'istituto delle convenzioni e dei mandati di prestazione

ABROGAZIONE DI ARTICOLI

- Disposizioni ridondanti e obsolete

V. PROPOSTE E CONFRONTO NORMATIVO

1. In generale

Nella tabella che segue viene illustrata una panoramica riassuntiva delle proposte di modifica. Nel capitolo successivo saranno poi presentate e commentate singolarmente. Le considerazioni di merito su ogni singola proposta di modifica verranno invece esplicitate nel punto 2 del presente capitolo.

Modifiche e nuovi articoli

<u>Aspetti regolati</u>	<u>Proposte di modifica</u>
Alienazione dei beni b) Ratifica	art. 9 cpv. 2 LOP
Fondo di aiuto patriziale	art. 27 cpv. 5 e 6 LOP
Assegnazione di legna da ardere lavorata e in piedi	art. 29 cpv. 1 e 2 LOP
Destinazione dei redditi e dei ricavi	art. 33 cpv. 1 LOP
Procedura di consorzio	art. 37 LOP
Devoluzione dei beni	art. 39 LOP
Acquisto dello stato di patrizio per filiazione	art. 41 cpv.3 LOP abrogazione
Banca dati cantonale	art. 57a LOP nuovo
Registro	art. 58 LOP
Registro d) variazioni; pubblicazioni	art. 59 cpv. 1 LOP
Termini	art. 62 cpv. 2 LOP
Competenze Assemblea patriziale	art. 68 lit. f); aggiunta di una lit. o) LOP

Assemblee straordinarie	art. 70 cpv. 1 lit. b) LOP
Convocazione Assemblea patriziale	art. 72 LOP
Ufficio patriziale a) In generale	art. 92 lit. f) LOP
Competenza dell'Ufficio patriziale b) In particolare	art. 93 LOP aggiunta di lit. g)
Delega spese non preventivate	art. 93a LOP nuovo
Conti - Esame della gestione	art. 105 LOP
Del conto consuntivo	art.106 LOP
Contabilità armonizzata	art. 113 LOP
Incompatibilità	art. 115 lit. b) LOP
Facoltà del Consiglio di Stato	Art. 127 LOP aggiunta di un cpv. 4
Convenzioni	art. 128a LOP nuovo
Mandati di prestazione	art. 128b LOP nuovo
Vigilanza	art. 131 LOP nuovo cpv. 4
Acquisto dello stato di patrizio per matrimonio; norma transitoria	Art. 152 LOP abrogazione

2. Singole proposte e relativo commento

Vengono di seguito puntualmente evidenziati gli articoli o i capoversi oggetto di modifica con uno specchietto comparativo fra la versione oggi in vigore e quella proposta. La parte nuova è evidenziata in grassetto.

È, infine, stato inserito un commento che riassume le motivazioni della modifica.

Beni patriziali

Art. 9 cpv. 2

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
b) Ratifica ² Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.- a fr. 2000.- in sede di decisione sulla ratifica.	b) Ratifica ² Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.- a fr. 2000.- in sede di decisione sulla ratifica. Il dispositivo della risoluzione di ratifica va pubblicato all'albo patriziale.

Commento

Informazione alla cittadinanza patrizia relativamente alle decisioni dell'Autorità superiore, analogamente a quanto avviene a livello di LOC.

Art. 27 cpv. 5 e 6

Versione attuale	Proposta di modifica
<p>b) amministrazione e finanziamento</p> <p>⁵Se nonostante la diffida il patriziato non presenta la dichiarazione dei redditi, il Dipartimento li determina d'ufficio in base a una valutazione che tenga conto delle precedenti tassazioni e dell'evoluzione patrimoniale.</p> <p>⁶Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, fissa in un regolamento le percentuali per anno e per categoria di reddito netto, le modalità, le condizioni e i criteri per il prelievo e il versamento del contributo di cui alla lett. a)</p>	<p>b) amministrazione e finanziamento</p> <p>⁵Se nonostante la diffida il patriziato non presenta la dichiarazione dei redditi, il Dipartimento li determina d'ufficio in base a una valutazione che tenga conto delle precedenti tassazioni e dell'evoluzione patrimoniale. Il Dipartimento applica una tassa di giudizio da fr. 100.- a fr. 2'000.- in sede di decisione.</p> <p>⁶Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, fissa le percentuali per anno e per categoria di reddito netto, le modalità, le condizioni e i criteri per il prelievo e il versamento del contributo di cui alla lett. a). La risoluzione va pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale.</p>

Commento

L'aggiunta inserita nel quinto capoverso dell'articolo è volta, da un canto, ad allineare la decisione di tassazione d'ufficio alle altre decisioni soggette a tassa, quali ad esempio le ratifiche di credito e di regolamenti, e ad incentivare il tempestivo espletamento delle proprie funzioni da parte dei patriziati.

Le tasse di giudizio saranno commisurate al costo effettivo causato dall'allestimento delle singole decisioni d'ufficio.

L'adeguamento al cpv. 6 è volto a snellire l'iter procedurale relativo al Fondo di aiuto patriziale. Le percentuali per anno e per categoria di reddito netto, le modalità, le condizioni e i criteri per il prelievo ed il versamento del contributo annuale dei patriziati non sarebbero più fissate annualmente tramite il complesso strumento del regolamento governativo, ma piuttosto attraverso una risoluzione del Consiglio di Stato più funzionale per modifiche a cadenza annuale.

Una fissazione dei citati parametri in via esecutiva appare pertanto più snella e funzionale rispetto alla situazione attuale.

In questo modo si manterrà un'unica pubblicazione del decreto esecutivo in sostituzione delle due attuali pubblicazioni: modifica di regolamento e decisione dipartimentale di applicazione della nuova aliquota.

Art. 29 cpv. 1 e 2

Versione attuale	Proposta di modifica
<p>Assegnazione di legna da ardere lavorata e in piedi</p> <p>¹Ai fuochi patrizi può essere concessa, una volta all'anno, legna da ardere lavorata per proprio uso domestico. La stessa assegnazione può essere concessa ai fuochi</p>	<p>Assegnazione di legna da ardere lavorata e in piedi</p> <p>¹Ai fuochi patrizi può essere concessa, una volta all'anno, legna da ardere lavorata, proveniente dai boschi patriziali ticinesi, per proprio uso domestico. La stessa</p>

non patrizi domiciliati nel comune del patriziato.	assegnazione può essere concessa ai fuochi non patrizi domiciliati nel comune del patriziato.
² I quantitativi da assegnare sono fissati di volta in volta dall'ufficio patriziale, giusta le disponibilità.	² I quantitativi da assegnare sono fissati di volta in volta dall'ufficio patriziale, sentito l'ufficio forestale di circondario , giusta le disponibilità.

Commento

Precisazione inserita su proposta della Sezione forestale per evitare che venga acquistata legna fuori Cantone nell'intento di soddisfare le richieste dei patrizi.

L'aggiunta inserita nel secondo capoverso è invece volta a formalizzare una prassi di fatto già in uso.

Art. 33 cpv. 1

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
Destinazione dei redditi e dei ricavi	Destinazione dei redditi e dei ricavi
¹ I redditi ed i ricavi devono essere destinati dall'assolvimento dei compiti del patriziato, all'ammortamento dei debiti del patriziato, oppure al finanziamento di opere di pubblica utilità eseguite o da eseguire nel comune del patriziato.	¹ I redditi ed i ricavi devono essere destinati all' assolvimento dei compiti del patriziato, all'ammortamento dei debiti del patriziato, oppure al finanziamento di opere di pubblica utilità eseguite o da eseguire nel comune del patriziato.

Commento

Semplice modifica redazionale.

Procedura di consorzio e disconoscimento

Art. 37

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
Procedura di consorzio	Procedura di consorzio
¹ La procedura di consorzio è avviata: a) su domanda dei singoli patriziati; b) su domanda di altri enti interessati; c) d'ufficio dal Consiglio di Stato.	¹ La procedura di consorzio è avviata: a) su domanda dei singoli patriziati; b) su domanda di altri enti interessati; c) d'ufficio dal Consiglio di Stato.
² Il Consiglio di Stato decreta il consorzio e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale.	² Il Consiglio di Stato decreta il consorzio e ne dà pubblicazione sul Foglio ufficiale.
³ È per il resto applicabile la legge del 21 febbraio 1974 sul consorzio dei Comuni.	³ È per il resto applicabile la Legge sui Consorzi del 21 luglio 1913 .

Commento

Si ricorda in quest'ambito che sia la previgente Legge sul consorzio dei Comuni del 21 febbraio 1974, sia l'attuale legge del 22 febbraio 2010 (LCCom), come del resto indicato dallo stesso titolo, conferiva e conferisce la facoltà di formare un consorzio per l'esercizio di attività di pubblico interesse di loro competenza unicamente ai Comuni.

Partendo da questo presupposto osserviamo che la possibilità per i Patriziati di formare un consorzio o parteciparvi discende sostanzialmente dalla Legge sui Consorzi del 21 luglio 1913.

Ciò posto si propone pertanto l'aggiornamento del terzo capoverso con l'inserimento del corretto riferimento legislativo.

Art. 39

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
Devoluzione dei beni Il decreto di disconoscimento stabilisce la devoluzione dei beni dell'ente disconosciuto.	Devoluzione dei beni Il decreto di disconoscimento stabilisce la devoluzione dei beni dell'ente disconosciuto. In assenza di soluzioni concordate, gli stessi sono devoluti ad altro patriziato presente sulla giurisdizione comunale, in subordine al Comune di riferimento.

Commento

L'aggiunta di questo enunciato è volta a semplificare la procedura di disconoscimento attuata dal Consiglio di Stato.

Si tratta di una disposizione che permette di gestire convenientemente situazioni particolari che si verificano a seguito di un disconoscimento e che riguardano aspetti decisamente importanti quali il destino di beni immobili e/o mobili.

Art. 41 cpv. 3

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
³ La dichiarazione di scelta del patriziato deve essere fatta dal diretto interessato entro l'anno dal compimento della maggiore età.	Abrogato

Commento

Si propone di abrogare il capoverso 3 dell'articolo 41 poiché retaggio dell'articolo 41 cpv. 1 in vigore prima della revisione del 28 gennaio 2013 (dove l'acquisto dello stato di patrizio era limitato ai figli minorenni di genitore patrizio); ne consegue che oggi il capoverso in questione non ha più ragione di essere.

Registro dei patrizi

Art. 57a (nuovo)

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di nuova versione</i>
	c) Banca dati cantonale ¹ Il Consiglio di Stato predisporre una banca dati cantonale volta a raccogliere le registrazioni dei patrizi, dei votanti e dei fuochi dei singoli patriziati. ² Il regolamento di applicazione della legge definisce le norme di dettaglio.

Commento

Nell'intento di dare una risposta efficace alle difficoltà vieppiù riscontrate dagli enti patriziali nell'aggiornamento e nella gestione dei propri registri, viene proposto l'inserimento di un nuovo articolo volto a gettare le basi all'introduzione di una banca dati elettronica dei patriziati ticinesi.

Una volta adottata l'indispensabile base legale, il Consiglio di Stato potrà dare avvio al progetto di creazione della nuova banca dati. Essa raccoglierà tutti i dati forniti dai Patriziati ticinesi e dovrà essere in grado di interfacciarsi automaticamente con l'esistente banca dati del movimento della popolazione (MovPop) così da facilitare, attraverso un sistema di notifiche, la tenuta a giorno dei registri da parte degli amministratori (segretari) patriziali, operazione che attualmente risulta essere dispendiosa, se non addirittura di difficile realizzazione.

Le modalità relative alle Banca dati confluiranno in un regolamento di applicazione.

Art. 58

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
c) Pubblicazione Art. 58 ¹ Il registro è pubblicato ogni anno durante i primi venti giorni di dicembre.	d) Pubblicazione Art. 58 ¹ Il registro è pubblicato ogni anno durante i primi venti giorni di dicembre.

Commento

Adeguamento formale: la norma sulla pubblicazione passa da c) a d).

Art. 59 cpv. 1

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
Registro d) variazioni, pubblicazioni ¹ Nel corso dell'anno l'ufficio patriziale apporta al registro le variazioni ordinate dal Consiglio di Stato, nonché quelle a seguito di cambiamenti di stato civile o per altra causa comportanti modificazioni nelle famiglie patrizie. In tal senso vi è il dovere di notifica da parte degli interessati.	Registro e) variazioni, pubblicazioni ¹ Nel corso dell'anno l'ufficio patriziale apporta al registro le variazioni ordinate dal Consiglio di Stato, nonché quelle a seguito di cambiamenti di stato civile o per altra causa comportanti modificazioni nelle famiglie patrizie. I cittadini patrizi devono notificare le variazioni che li concernono e collaborare attivamente al fine della tenuta a giorno dei suesposti dati.

Commento

Adattamento in seguito all'introduzione del nuovo articolo 57a e precisazione del principio di collaborazione nell'interesse del buon funzionamento dell'ente patriziale.

Art. 62 cpv. 2

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
b) Termini ¹ Il ricorso contro il registro deve essere interposto: a) nel caso di pubblicazione annuale, durante il periodo di pubblicazione; b) nel caso di variazione, durante il periodo di pubblicazione della variazione medesima. ² Non vi sono ferie.	b) Termini ¹ Il ricorso contro il registro deve essere interposto: a) nel caso di pubblicazione annuale, durante il periodo di pubblicazione; b) nel caso di variazione, durante il periodo di pubblicazione della variazione medesima. ² I termini non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.

Commento

Modifica formale.

Organi patriziali

Art. 68 lit. f) e o)

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
<p>Competenze</p> <p>L'assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none">a) elegge il consiglio patriziale, l'ufficio patriziale, il suo presidente e i supplenti;b) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;c) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;d) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo del patriziato e delle sue aziende;e) autorizza le spese di investimento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;f) autorizza, l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;g) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;h) autorizza l'ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;i) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del patriziato;l) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato;m) nomina per il quadriennio la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;n) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del patriziato.	<p>Competenze</p> <p>L'assemblea:</p> <ul style="list-style-type: none">a) elegge il consiglio patriziale, l'ufficio patriziale, il suo presidente e i supplenti;b) adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende l'applicazione;c) esercita la sorveglianza sull'amministrazione patriziale;d) approva ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo del patriziato e delle sue aziende;e) autorizza le spese di investimento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;f) autorizza l'acquisizione, l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;g) decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;h) autorizza l'ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;i) fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del patriziato;l) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato;m) nomina per il quadriennio la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;n) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del patriziato.o) nomina i delegati del patriziato negli enti di diritto pubblico e privato di cui il patriziato è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza dell'Ufficio patriziale.

Commento

Si propone di completare l'allineamento, in parte già effettivo, all'art. 13 cpv. 1 LOC; la definizione delle competenze assembleari dell'art. 68 lit. f) LOP fa quindi riferimento a quella dell'art. 13 cpv. 1 lit. h) LOC per l'Assemblea comunale.

Con la nuova lettera o) si attribuisce esplicitamente, consolidando una prassi già diffusa in merito, all'Assemblea patriziale la competenza di nominare i delegati del patriziato negli enti di diritto pubblico e privato di cui il Patriziato è parte.

Art. 70 cpv. 1 lit. b

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
<p>¹L'assemblea patriziale si raduna straordinariamente:</p> <p>a) ogni qualvolta l'ufficio patriziale lo ritiene opportuno;</p> <p>b) e richiesto da un numero di aventi diritto di voto corrispondente almeno ad un sesto del numero dei patrizi domiciliati nel comune o nei comuni del patriziato.</p>	<p>¹L'assemblea patriziale si raduna straordinariamente:</p> <p>a) ogni qualvolta l'ufficio patriziale lo ritiene opportuno;</p> <p>b) se richiesto da un numero di aventi diritto di voto corrispondente almeno ad un sesto del numero dei patrizi domiciliati nel comune o nei comuni, rispettivamente nella sezione, del patriziato.</p> <p>Le sezioni di cui al presente capoverso corrispondono a quelle previste dalla Legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005.</p>

Commento

La presente modifica, così come quella proposta all'articolo 72, permettono un aggiornamento e una precisazione nel caso di comuni aggregati.

Il sostantivo "sezione" è stato inserito facendo riferimento a quanto predisposto dalla Legge sulla misurazione ufficiale (LMU) dell'8 novembre 2005, che prevede:

"Comprensori di misurazione

...omissis...

³Nel caso di aggregazione di Comuni, i comprensori di misurazione dei Comuni precedenti l'aggregazione possono essere mantenuti come sezioni del comprensorio del nuovo Comune."

Art. 72

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
<p>L'Ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51, almeno dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare</p>	<p>L'Ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune, rispettivamente nella sezione del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51, almeno dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.</p>

Commento

La presente modifica permette un aggiornamento e una precisazione nel caso di comuni aggregati.

Il sostantivo “sezione” è stato inserito facendo riferimento a quanto predisposto dalla Legge sulla misurazione ufficiale (LMU) dell’8 novembre 2005, che prevede:

“Comprensori di misurazione

...omissis...

³Nel caso di aggregazione di Comuni, i comprensori di misurazione dei Comuni precedenti l’aggregazione possono essere mantenuti come sezioni del comprensorio del nuovo Comune.”

Art. 92 let. f)

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
f) decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui all’art. 70 lett. b)	f) decide sulla regolarità e ricevibilità della domanda di cui all’art. 70 lett. b)

Commento

Proposta di correzione formale del disposto in questione, riguardante le competenze in generale dell’Ufficio patriziale, affinché possa essere messo in sintonia con l’adattamento già effettuato all’art. 70b) cpv. 2 LOP.

Art. 93 let. g)

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
Competenza dell’ufficio patriziale g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della presente legge.	Competenza dell’ufficio patriziale g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della presente legge, nonché della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001.

Commento

L’inserimento di questo riferimento normativo risulta importante per chiarire le procedure applicabili in questo ambito.

Va infatti ricordato che giusta l’art. 2 cpv. 1 della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) anche i Patriziati soggiacciono ai suoi disposti:

“¹Alla presente legge sottostanno:

- il Cantone, i Comuni e gli altri enti preposti a compiti cantonali o comunali retti dal diritto cantonale o intercantonale, che non hanno carattere commerciale o industriale;...(omissis)...”.

Art. 93a (nuovo)

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
	Spese non preventivate Fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento patriziale in rapporto all'importanza del bilancio del patriziato, comunque al massimo pari al 10% dei costi dell'ultimo consuntivo e non superiore a fr. 40'000.--, l'ufficio patriziale può effettuare spese correnti non preventivate.

Commento

A differenza della LOC, la LOP non contiene ancora alcuna disposizione che riservi all'Esecutivo la possibilità di sostenere delle spese correnti non preventivate o che consenta al legislativo patriziale di delegare al primo simile facoltà.

Pur mantenendo il principio giusta il quale l'Ufficio patriziale non può scostarsi dai contenuti di preventivo, con il margine di manovra concesso con questo nuovo articolo si intende dare la possibilità all'Ufficio patriziale di cogliere le opportunità generate da piccole spese di gestione corrente non preventivate allo scopo di conferire al suo operato maggiore autonomia.

Trattasi nello specifico di spese per interventi, ecc., di natura corrente, non rientranti negli importi globali già destinati a preventivo.

Con questo nuovo disposto è pertanto data facoltà all'organo Legislativo locale di regolamentare questo aspetto tenendo conto delle effettive esigenze gestionali del singolo patriziato. L'autorità di vigilanza sui patriziati in sede di approvazione del regolamento si riserva di valutare l'ampiezza della delega.

Eventuali ulteriori deleghe (per investimenti e al personale amministrativo) saranno discusse nell'ambito della prossima revisione della LOP, fermo restando la corretta applicazione da parte dei Patriziati degli aspetti formali ed amministrativi già richiesti dalla LOP rispettivamente introdotti con la presente modifica legislativa.

Contabilità, gestione finanziaria, commissione della gestione

Art. 105

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
B) Contenuto 1. del conto preventivo Il conto preventivo deve contenere: a) le previsioni sui ricavi e sulle spese della gestione corrente; b) le indicazioni sulle entrate e sulle uscite di investimento; c) nella gestione corrente del conto preventivo devono essere incluse ogni anno una voce concernente l'ammortamento della sostanza nella misura	B) Contenuto 1. del conto preventivo ¹ Il conto preventivo deve contenere: a) le previsioni sui ricavi e sulle spese per il prossimo periodo contabile da inserire nel conto economico; b) la tabella degli ammortamenti, e a giudizio dell'Ufficio patriziale l'inventario dei beni patriziali.

<p>minima dell'effettivo deprezzamento ed una voce relativa agli interessi passivi sui prestiti.</p>	<p>²Le entrate e le uscite del conto degli investimenti, per opere votate o da votare, sono presentate solo a titolo informativo.</p>
--	---

Commento

Le modifiche in parola sono volte ad aggiornare le definizioni e il contenuto dell'articolo allineandolo nel contempo a quanto previsto per la tenuta della contabilità degli enti pubblici con l'introduzione del piano contabile MCA2, adattato alla realtà dei patriziati ticinesi.

Si formalizza la presentazione dei documenti da allegare al Preventivo (tabella degli ammortamenti e inventario), documenti già previsti dalla LOP (vedi art. 5 esistente) e dalle esigenze contabili per la presentazione dei conti degli enti pubblici.

Art. 106

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
<p>B) Contenuto 2. del conto consuntivo</p> <p>Il conto consuntivo deve contenere: a. il conto di gestione corrente; b. il conto degli investimenti; c. il bilancio patrimoniale.</p>	<p>B) Contenuto 2. del conto consuntivo</p> <p>Il conto consuntivo deve contenere: a. il conto economico; b. il conto degli investimenti; c. il bilancio comprensivo dei seguenti allegati ai conti: - la tabella degli ammortamenti, - la tabella di controllo dei crediti d'investimento - l'elenco debiti, nonché l'inventario dei beni patriziali.</p>

Commento

Come per il consuntivo le modifiche in parola sono volte ad aggiornare le definizioni e il contenuto dell'articolo allineandolo nel contempo a quanto previsto per la tenuta della contabilità degli enti pubblici con l'introduzione del piano contabile MCA2, adattato alla realtà dei patriziati ticinesi.

Si indicano i documenti da allegare al consuntivo, come già previsto dalla LOP (vedi art. 5 esistente) e dalle esigenze contabili per la presentazione dei conti degli enti pubblici.

L'inserimento dell'obbligo di presentare l'inventario, che i Patriziati sono già tenuti ad avere, è voluto al fine di completare l'informazione circa il valore dei beni del Patriziato che non può essere direttamente desunta dal Bilancio (beni allibrati al loro costo d'investimento netto).

Art. 113

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
<p>¹Il regolamento del patriziato deve stabilire in base all'importanza finanziaria del patriziato se applicare i principi e le norme di gestione finanziaria, di contabilità e di controllo, stabiliti dalla legge organica comunale.</p> <p>²Il Consiglio di Stato introduce la contabilità a partita doppia in tutti i patriziati. Il regolamento ne stabilirà modalità e tempi.</p>	<p>La contabilità dei patriziati è tenuta secondo il sistema della partita doppia; essa si ispira al modello armonizzato secondo le raccomandazioni emanate dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze.</p>

Commento

L'articolo in parola è aggiornato all'attuale fase della regolamentazione della tenuta della contabilità dei Patriziati ticinesi, ossia all'introduzione del modello contabile MCA2, obbligatorio per tutti gli enti patriziali.

MCA2 è il modello contabile di riferimento per tutti gli enti pubblici svizzeri. Nel caso dei Patriziati ticinesi è stato semplificato sia a livello di conti sia a livello di applicazione dei principi contabili. Si tratta semplicemente della formalizzazione di una situazione già in essere con l'obbligo per tutti i Patriziati ticinesi di adottare l'MCA2 entro il Preventivo 2018.

Art. 115 let. b)

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
Incompatibilità b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;	Incompatibilità b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto , genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;

Commento

È necessario procedere all'estensione del grado di incompatibilità ai conviventi di fatto e partner registrati come già in vigore agli articoli 75 e 84 LOP e in linea con le modifiche alla legislazione cantonale del 1° gennaio 2007.

Regolamenti, convenzioni e mandati patriziali

Art. 127 nuovo cpv. 4

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
Facoltà del Consiglio di Stato	Facoltà del Consiglio di Stato ⁴Il dispositivo della risoluzione di approvazione va pubblicato all'albo patriziale.

Commento

Modifica con l'obiettivo di fornire una migliore informazione alla cittadinanza, in linea con quanto già disciplinato dalla LOC.

Art. 128a (nuovo)

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di nuova versione</i>
	<p>Convenzioni</p> <p>¹Il patriziato può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici e privati per l'esecuzione dei suoi compiti.</p> <p>²La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.</p> <p>³La stessa dev'essere adottata dall'assemblea patriziale o dal consiglio patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'ufficio patriziale.</p>

Commento

Si propone pure per i Patriziati l'inserimento, nel solco di quanto già in vigore da tempo a livello comunale, di un articolo che regoli le convenzioni fra Patriziati e terzi per lo svolgimento di compiti di natura pubblica.

Attualmente diversi Patriziati già fanno riferimento allo strumento della convenzione, senza che tuttavia la stessa sia regolata espressamente dalla legge. La presente proposta di inserimento normativo è segnatamente volta a colmare questa lacuna.

Art. 128b (nuovo)

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di nuova versione</i>
	<p>Mandati di prestazione</p> <p>Il patriziato può affidare mandati di prestazione a enti pubblici o privati per l'esecuzione di suoi compiti. Il mandato deve prevedere:</p> <ul style="list-style-type: none">- la prestazione e le modalità esecutive,- i mezzi finanziari,- i controlli,- diritti e obblighi reciproci,- durata, facoltà di revoca. <p>²Contro le decisioni di carattere amministrativo del soggetto esterno è dato ricorso ai sensi degli art. 146 e seguenti.</p>

	³ Il mandato deve essere adottato dall'assemblea o dal consiglio patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale.
--	--

Commento

Anche in questo caso si è inteso creare la base legale per mandati di prestazione a Enti pubblici o privati.

Tenuto conto del contesto descritto in entrata nel quale i Patriziati sono chiamati ad operare si ritiene, infatti, che rivesta una grande importanza la possibilità di ricorrere a terzi per lo svolgimento e l'esecuzione dei compiti che competono all'Ente patriziale. Può in questo modo essere garantito l'espletamento di mansioni e compiti che la legge continua ad attribuire ai Patriziati, ma che per vari motivi, non da ultimo quelli riconducibili alla carenza in risorse umane, graverebbero eccessivamente sugli stessi.

Ricordiamo in questo ambito che l'ente delegatorio deve sottostare obbligatoriamente ad una vigilanza dell'Ente pubblico; quest'ultimo è responsabile che i compiti delegati vengano svolti conformemente alla legge. Qualora il compito demandato dovesse essere ordinato mediante regolamenti, i medesimi devono di principio essere emanati dall'organo istituzionale competente per farlo.

L'ente delegatario nello svolgimento dell'attività deve altresì ossequiare determinati postulati di diritto cui soggiace l'amministrazione pubblica, la quale deve essere in particolare orientata ai principi di parità di trattamento e della conformità alla legge.

Vigilanza

Art. 131 (nuovo cpv. 4)

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di modifica</i>
	⁴ Dalla vigilanza sui patriziati conformemente al presente capitolo è escluso il campo di applicazione di leggi speciali, di competenza del Dipartimento cui spetta la relativa applicazione.

Commento

Si riprende nella legge un principio, che viene già applicato e che peraltro è da tempo presente nella LOC (vedi art. 195 cpv. 3 LOC).

In ambito di vigilanza i diversi Dipartimenti, cui spetta l'applicazione di leggi speciali (cfr. ad esempio la Legge forestale), sono competenti ad effettuare gli accertamenti circa la fattispecie, a promuovere le misure urgenti e tutti gli ulteriori provvedimenti necessari onde ristabilire la conformità con la legge. Un intervento dell'autorità di vigilanza sui patriziati in applicazione degli articoli 130 e seguenti LOP, potrà avvenire in un secondo momento qualora fosse necessario un esame dell'operato degli organi patriziali.

Quanto sopra costituisce in realtà un allineamento con lo stesso principio ancorato nella Legge organica comunale.

Diversi

Art. 152

<i>Versione attuale</i>	<i>Proposta di nuova versione</i>
L'art. 42 si applica pure a coloro che, pur avendo contratto il matrimonio prima dell'entrata in vigore della presente legge, ne fanno richiesta all'ufficio patriziale entro un anno da questo termine.	Abrogato

Commento

La norma in questione non essendo più attuale (termine della transitorietà scaduto), si propone l'abrogazione della stessa.

VI. CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA

La modifica della LOP comporta la creazione di una banca dati cantonale dei cittadini patrizi (art. 57a nuovo). Le limitate informazioni disponibili in questa fase iniziale permettono unicamente di fornire una stima di costi che indica in circa 250'000.-- franchi la spesa necessaria per la realizzazione; per la gestione futura della soluzione è invece da prevedere annualmente il 20% dei costi d'investimento. Le cifre indicate potranno essere dettagliate e confermate unicamente nella fase di analisi.

I costi di sviluppo potranno essere posti a carico del fondo di aiuto patriziale, mentre i costi di gestione annuale e degli aggiornamenti saranno a carico della gestione corrente, rifatturati ai patriziati in quanto beneficiari.

VII. CONCLUSIONI

Le modifiche proposte nel capitolo precedente mostrano come l'approccio non sia stato monotematico, considerato come le stesse riguardino aspetti anche assai diversi tra loro. Nel loro insieme esse concorrono tuttavia a raggiungere gli obiettivi descritti al capitolo IV, nel senso di mettere a disposizione dei Patriziati uno strumentario legislativo sempre più funzionale ed attuale.

Riassuntivamente la revisione concerne principalmente:

- una semplificazione per l'Autorità cantonale della procedura di tassazione per il Fondo di aiuto patriziale;
- l'inserimento di una norma a tutela del mercato forestale indigeno;
- una destinazione dei beni dei Patriziati sconosciuti;
- la creazione della base legale per una banca dati cantonale dei Patrizi;
- il rafforzamento del dovere di notifica e collaborazione dei cittadini nell'aggiornamento dei registri patriziali;
- la competenza di nomina dei delegati negli enti di diritto pubblico e privato di cui il Patriziato è parte;
- una precisazione inerente alla procedura di convocazione delle assemblee nei casi di Patriziati in contesti comunali aggregati;

- l'introduzione di una delega agli Uffici patriziali per le spese correnti non preventivate;
- la formalizzazione delle modalità di presentazione dei conti patriziali e della tenuta della contabilità patriziale secondo il nuovo modello contabile MCA2;
- la creazione della necessaria base legale per la stipulazione di convenzioni e mandati di prestazione da parte dei Patriziati.

Ricordato (cfr. Capitolo III del presente Messaggio) come una più ampia analisi verrà eseguita a medio termine con l'aggiornamento dello studio strategico sui Patriziati, vi invitiamo a voler adottare il presente pacchetto di modifiche normative volte a ottimizzare gli strumenti a disposizione degli organi patriziali.

Vogliate gradire, signora Presidente, signore e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Claudio Zali

Il Cancelliere: Arnoldo Coduri

Disegno di

LEGGE

organica patriziale del 28 aprile 1992; modifica

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 19 dicembre 2018 n. 7618 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I

La legge organica patriziale del 28 aprile 1992 è così modificata:

Introduzione dell'abbreviazione del titolo: LOP

Art. 9 cpv. 2

²Il Consiglio di Stato applica una tassa di giudizio che varia da fr. 100.- a fr. 2000.- in sede di decisione sulla ratifica. Il dispositivo della risoluzione di ratifica va pubblicato all'albo patriziale.

Art. 27 cpv. 5 e 6

⁵Se nonostante la diffida il patriziato non presenta la dichiarazione dei redditi, il Dipartimento li determina d'ufficio in base a una valutazione che tenga conto delle precedenti tassazioni e dell'evoluzione patrimoniale. Il Dipartimento applica una tassa di giudizio da fr. 100.- a fr. 2'000.- in sede di decisione.

⁶Il Consiglio di Stato, sentita la Commissione consultiva, fissa le percentuali per anno e per categoria di reddito netto, le modalità, le condizioni e i criteri per il prelievo e il versamento del contributo di cui al cpv. 2 lett. a).

Art. 29 cpv. 1 e 2

¹Ai fuochi patrizi può essere concessa, una volta all'anno, legna da ardere lavorata, proveniente dai boschi patriziali ticinesi, per proprio uso domestico. La stessa assegnazione può essere concessa ai fuochi non patrizi domiciliati nel Comune del patriziato.

²I quantitativi da assegnare sono fissati di volta in volta dall'ufficio patriziale, sentito l'ufficio forestale di circondario, giusta le disponibilità.

Art. 33 cpv. 1

¹I redditi ed i ricavi devono essere destinati all'assolvimento dei compiti del patriziato, all'ammortamento dei debiti del patriziato, oppure al finanziamento di opere di pubblica utilità eseguite o da eseguire nel comune del patriziato.

Art. 37 cpv. 3

³È per il resto applicabile la legge sui Consorzi del 21 luglio 1913.

Art. 39

Il decreto di disconoscimento stabilisce la devoluzione dei beni dell'ente disconosciuto. In assenza di soluzioni concordate, gli stessi vengono devoluti ad altro patriziato presente sulla giurisdizione comunale, in subordine al Comune di riferimento.

Art. 41 cpv. 3

Abrogato

c) Banca dati cantonale

Art. 57a (nuovo)

¹Il Consiglio di Stato predispone una banca dati cantonale volta a raccogliere le registrazioni dei patrizi, dei votanti e dei fuochi dei singoli patriziati.

²Il regolamento di applicazione della legge definisce le norme di dettaglio.

d) Pubblicazione

Art. 58

e) variazioni, pubblicazioni

Art. 59 cpv. 1

¹Nel corso dell'anno l'ufficio patriziale apporta al registro le variazioni ordinate dal Consiglio di Stato, nonché quelle a seguito di cambiamenti di stato civile o per altra causa comportanti modificazioni nelle famiglie patrizie. I cittadini patrizi devono notificare le variazioni che li concernono e collaborare attivamente al fine della tenuta a giorno dei suesposti dati.

Art. 62 cpv. 2

²I termini non sono sospesi dalle ferie giudiziarie.

Art. 68 lett. f) e o) (nuova)

- f) autorizza l'acquisizione, l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;
- o) nomina i delegati del patriziato negli enti di diritto pubblico e privato di cui il patriziato è parte; sono riservati leggi speciali e i casi di competenza dell'Ufficio patriziale.

Art. 70 cpv. 1 lett. b)

- b) se richiesto da un numero di aventi diritto di voto corrispondente almeno ad un sesto del numero dei patrizi domiciliati nel comune o nei comuni, rispettivamente nella sezione, del patriziato. Le sezioni di cui al presente capoverso corrispondono a quelle previste dalla legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005.

Art. 72

L'Ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune, rispettivamente nella sezione del patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51, almeno dieci giorni prima della riunione, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

Art. 92 lett. f)

- f) decide sulla regolarità e ricevibilità della domanda di cui all'art. 70 cpv. 1 lett. b);

Art. 93 lett. g)

- g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della presente legge nonché della legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001.

Art. 93a (nuovo)

Fino ad un importo annuo complessivo stabilito dal regolamento patriziale in rapporto all'importanza del bilancio del patriziato, comunque al massimo pari al 10% dei costi dell'ultimo consuntivo e non superiore a fr. 40'000.-, l'Ufficio patriziale può effettuare spese correnti non preventivate.

Art. 105

¹Il conto preventivo deve contenere:

- a) le previsioni sui ricavi e sulle spese per il prossimo periodo contabile da inserire nel conto economico;
- b) la tabella degli ammortamenti e, a discrezione dell'Ufficio patriziale, l'inventario dei beni patriziali.

²Le entrate e le uscite del conto degli investimenti, per opere votate o da votare, sono presentate solo a titolo informativo.

Spese non preventivate

Art. 106

Il conto consuntivo deve contenere:

- a) il conto economico;
- b) il conto degli investimenti;
- c) il bilancio comprensivo dei seguenti allegati ai conti:
 - la tabella degli ammortamenti;
 - la tabella di controllo dei crediti d'investimento;
 - l'elenco debiti, nonché l'inventario dei beni patriziali.

Art. 113

La contabilità dei patriziati è tenuta secondo il sistema della partita doppia; essa s'ispira al modello armonizzato secondo le raccomandazioni emanate dalla Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle finanze.

Art. 115 lett. b)

- b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, partner registrato, convivente di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;

Art. 127 cpv. 4 (nuovo)

⁴Il dispositivo della risoluzione di approvazione va pubblicato all'albo patriziale.

Convenzioni

Art. 128a (nuovo)

¹Il patriziato può sottoscrivere convenzioni di diritto pubblico con enti pubblici e privati per l'esecuzione dei suoi compiti.

²La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta.

³La stessa dev'essere adottata dall'assemblea patriziale o dal consiglio patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'ufficio patriziale.

Mandati di prestazione Art. 128b (nuovo)

¹Il patriziato può affidare mandati di prestazione a enti pubblici o privati per l'esecuzione di suoi compiti. Il mandato deve prevedere:

- la prestazione e le modalità esecutive,
- i mezzi finanziari,
- i controlli,
- diritti e obblighi reciproci,
- durata, facoltà di revoca.

²Contro le decisioni di carattere amministrativo del soggetto esterno è dato ricorso ai sensi degli art. 146 e seguenti.

³Il mandato deve essere adottato dall'assemblea o dal consiglio patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale.

Art. 131 cpv. 3 (nuovo)

³Dalla vigilanza sui patriziati conformemente al presente capitolo è escluso il campo di applicazione di leggi speciali, di competenza del Dipartimento cui spetta la relativa applicazione.

Art. 152

Abrogato

II

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

²Il Consiglio di Stato ne stabilisce la data di entrata in vigore.